



Provincia di Avellino

SETTORE 2

Programmazione strategica e Progettazione per il Territorio
Centrale di Committenza Provinciale

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 2 del d.l. 16/7/2020 n. 76, per l'appalto del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione-trattamento acque reflue e depurazione aria a servizio dello STIR di Avellino - CIG 9253158B88

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno otto (8) del mese di settembre alle ore 9:00, nella sede della Centrale di Committenza della Provincia di Avellino c.so V. Emanuele n. 42 – 83100 Avellino, si è insediato il seggio monocratico di gara nella persona del RdP geom. Enzo De Falco.

Effettuato l'accesso al portale gare telematiche, il RdP dichiara aperta la seduta pubblica di gara e procede all'esame delle offerte per l'aggiudicazione del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione-trattamento acque reflue e depurazione aria a servizio dello STIR di Avellino, dell'importo complessivo a base d'asta di € 509.801,00 di cui € 450.801,00 per servizi soggetti a ribasso d'asta, € 54.000,00 per prestazioni in economia non soggette a ribasso e € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

PREMESSO CHE

- con decreto a contrarre n. 131 del 15/6/2022, la società committente Irpiniambiente s.p.a. ha disposto di esperire la gara di appalto dei servizi di cui all'oggetto con procedura aperta secondo i criteri di cui agli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016. Con il medesimo decreto è stato assunto l'impegno di spesa di € 800.000,00 a valere sul bilancio della Società;
- con determina n. 1446 del 20/7/2022, il dirigente della SUA provinciale ha disposto di indire la gara di appalto dei lavori di cui all'oggetto con procedura aperta secondo i criteri di cui agli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016;
- il bando di gara per la procedura aperta del presente appalto è stato pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 142-407635 del 26/7/2022, sulla GURI - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 88 del 29/7/2022, nell'Albo pretorio on-line della Provincia di Avellino il 26/7/2022 n. 1802, sul profilo di committente - Amministrazione Trasparente n. 8584530 del 26/7/2022, sul Portale gare della Provincia di Avellino n. 8584530 del 26/7/2022, sul sito del Ministero delle infrastrutture ID 722987 del 27/7/2022, sulla piattaforma dell'ANAC n. 8584530 del 27/7/2022, per estratto sui quotidiani nazionali Il Foglio del 4/8/2022 e La Stampa del 4/8/2022, per estratto sui quotidiani locali La Repubblica ed. Napoli del 4/8/2022 e Metropolis del 4/8/2022, nell'Albo pretorio on-line del Comune di Avellino PAP-03346-2022 del 26/7/2022, sul BURC n. 68 del 8/8/2022;
- con informativa prot. n. 24819 del 26/7/2022 è stata data notizia alla Prefettura di Avellino della pubblicazione del bando di gara, ex art. 95 comma 3 del d.lgs. 159/2011;

preso atto delle disposizioni contenute nella determina di indizione gara n. 1446 del 20/7/2022 e che il RdP ha già effettuato l'accesso alla piattaforma AVCpass dell'ANAC per le relative procedure di rito che sono dallo stesso svolte fino alla chiusura della procedura di gara;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO / LA COMMISSIONE

effettuato l'accesso al portale gare telematiche della Centrale di committenza provinciale, procede come segue:

A. Elenca gli intestatari delle offerte pervenute entro le ore 23:59 del giorno 31/8/2022, termine di scadenza perentorio stabilito nel bando di gara per la ricezione delle domande, che sono:

| N. | CONCORRENTI PARTECIPANTI |
|----|---|
| 1 | RTI: Belardo Gerardo – c.f. BLRGRD63D26A399L – Mandataria – c.da Cardito, Ariano Irpino (AV) 83031 – belardogerardo@legalmail.it Environmental Technologies International Società per azioni – c.f. 06821061212 – Mandante – corso Asia n. 78, Assemini (CA) 09032 – eticaspa@legalmail.it |
| 2 | Sica srl – c.f. 03358280612 – via V. Cerza n. 20, San Giorgio del Sannio (BN) 82018 – postasicasrl@pec.it |

B. Procede, in ordine cronologico di arrivo, all'apertura della "Documentazione amministrativa" per la verifica del suo contenuto se conforme alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara nonché per il controllo, in base agli atti acquisiti, della regolarità dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti. Contestualmente il RdP procede, mediante la piattaforma AVCPass dell'ANAC, alla verifica di regolarità del PASSOE dei concorrenti esaminandi. Si evidenzia che il RdP, per celerità di procedura, ha già acquisito tramite il Casellario informatico dell'ANAC le "Annotazioni riservate" a carico dei concorrenti.

C. A fronte dei predetti controlli, **esclude** dalla gara i seguenti concorrenti la cui domanda è risultata essere irregolare o per i quali non è confermato il possesso dei requisiti di ammissione prescritti nel bando e nel disciplinare di gara:

| CONCORRENTI ESCLUSI | | |
|----------------------------|---|---|
| N. | Operatore Economico | Motivazione |
| 1 | RTI: Belardo Gerardo – c.f. BLRGRD63D26A399L – Mandataria Environmental Technologies International Società per azioni – c.f. 06821061212 – Mandante | <p>Il contratto di avvalimento tra mandataria Belardo (ausiliata) e mandante Etica (ausiliaria) è carente in forma e sostanza. Esso non riporta in modo compiuto, esplicito ed esauriente i requisiti immateriali prestati – in violazione dell'art. 89 comma 1 del codice secondo cui "... <i>A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria</i>" – limitandosi, per i <u>requisiti di natura economica</u>, a un'enunciazione meramente astratta e cartolare dichiarando per la fattispecie che "<i>la ETICA SPA nella sua qualità di impresa ausiliaria, si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa BELARDO GERARDO ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento di detto appalto, nonché per l'esecuzione della relativa prestazione, i propri requisiti economici e tecnici sopra citati nonché tutte le risorse, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto</i>". A fortiori, nello specificare i requisiti ausiliari i contraenti citano espressamente i soli "Requisiti di capacità tecnica e professionale" di cui al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara relativi alla "Esecuzione negli ultimi cinque anni dei servizi analoghi", pretermettendo i "Requisiti di capacità economica e finanziaria" di cui al paragrafo 6.2 del disciplinare relativi al "Fatturato specifico medio annuo", né l'assetto negoziale consente quantomeno l'individuazione dei parametri cui rapportare le capacità economiche messe a disposizione in ragione delle funzioni che l'ausiliaria si impegna a svolgere in ausilio all'avvalente (CdS sez. IV n. 3682 del 26/7/2017 - sez. III n. 4935 del 30/6/2021 - sez. V n. 6619 del 4/10/2021). Tale condizione escludente si rinviene tanto più anche nelle apposite dichiarazioni dell'ausiliaria e dell'ausiliata presentate in gara ove i requisiti economici non vengono affatto menzionati. Circa la natura qualitativa del "fatturato specifico", quantunque esso non possa in ogni caso assurgere a "<i>esperienza professionale pertinente</i>" secondo la nozione accolta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (allorché il fatturato non sia correlato a un'esperienza professionale <i>stricto sensu</i>, cioè collegata o pertinente al possesso di titoli di studio o professionali infungibili), tale requisito di tipo economico-finanziario comunque ricade nella sfera dell'"avvalimento professionale" discendente da una pregressa esperienza operativa o economico-imprenditoriale del concorrente, tant'è che lo stesso disciplinare al paragrafo 6.2 lettera d) chiarisce espressamente che "<i>Tale requisito è richiesto per dimostrare che il concorrente abbia maturato concretamente una <u>capacità imprenditoriale recente (ultimo triennio) nel settore della gestione ambientale, in termini di <u>organizzazione aziendale</u> e consistenza economica nell'ambito specifico dell'attività richiesta, <u>considerata la particolare natura e tipicità delle prestazioni da svolgere</u></u></i>". In proposito, la giurisprudenza amministrativa, nel definire l'ambito di operatività del fatturato specifico, ha chiarito che "<i>In tale contesto, va chiaramente escluso che il requisito di fatturato specifico maturato su attività analoghe o identiche per un dato importo, <u>anche laddove prescritto fra i requisiti di natura tecnico-professionale (e affiancato perciò dalla messa a disposizione di mezzi e risorse dall'ausiliaria)</u> valga a configurare sic et simpliciter una "<i>esperienza professionale pertinente</i>" ai sensi dell'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente prestazione diretta dell'attività da parte dell'ausiliaria" [CdS sez. V n. 5754 del 4/8/2021]. In buona sostanza, il fatturato specifico, pur essendo un requisito di contenuti economici, è teso comunque a comprovare il possesso in capo al concorrente di un idoneo bagaglio esperienziale</i></p> |

espresso in termini di rilevanza economica delle commesse appaltate per prestazioni equivalenti (ovvero una specie di cronologia storica del fatturato professionale pertinente all'oggetto dell'appalto, indice dello spessore economico-gestionale della propria carriera lavorativa nel medesimo ambito merceologico dell'appalto) e, perciò, finalizzato a mettere a disposizione dell'ausiliata un'adeguata conoscenza pratica correlata al curriculum imprenditoriale maturato di recente (ovvero nell'ultimo triennio) e un'appropriata consistenza aziendale rapportata alla capacità finanziaria dell'ausiliaria, il tutto in misura proporzionale all'oggetto della gara. Per quanto innanzi detto, l'avvalimento di requisiti immateriali, e nel caso specifico per il requisito del fatturato specifico, esige che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse economiche necessarie di cui ne è sprovvista l'ausiliata: dal contratto in questione, invece, tutto ciò non emerge in modo determinato o determinabile, né si appalesa l'impegno dell'ausiliaria quale garante dell'ausiliata sul versante economico-finanziario ovvero che essa si vincoli finanziariamente nei confronti della stazione appaltante (anche al fine di garantire, per conto dell'ausiliata, il requisito economico di cui all'art. 79 comma 2 dpr 207/2010). Pertanto, risulta essere violata la prescrizione del disciplinare di gara di cui al paragrafo 7. che novella: *“Per i requisiti immateriali (certificazioni di qualità, ecc.) l'avvalimento è ammesso a condizione che la misura dell'impegno concreto assunto dall'ausiliaria si estenda a comprendere l'organizzazione che ha espresso la certificazione o che legittima il possesso del requisito immateriale: per cui l'impresa ausiliaria deve assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, giustifica l'attribuzione del requisito. Circa i requisiti di capacità economico-finanziaria correlati all'esperienza, alla pratica e alla maturità professionale dell'operatore economico (per es. fatturato specifico) si chiarisce che essi vanno intesi quale espressione della capacità tecnica e professionale del concorrente in quanto rappresentano di fatto la sua competenza esperienziale nel settore dell'appalto, all'infuori del fatturato globale che invece è espressione della solidità economico-finanziaria del concorrente: pertanto, in caso di avvalimento tali requisiti specifici non appartengono alla fattispecie del c.d. “avvalimento di garanzia” ma attengono al c.d. “avvalimento tecnico o operativo”, il che comporta la necessità da parte dell'ausiliaria di una concreta e adeguata messa a disposizione di risorse determinate affinché il suo impegno possa ritenersi effettivo. ... Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento”*.

Le predette irregolarità non sono sanabili con il “soccorso istruttorio” di cui all'art. 83 comma 9 del CCP e, pertanto, costituiscono causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Inoltre, a titolo informativo, sono state riscontrate le seguenti ulteriori irregolarità:

- nella domanda manca l'indicazione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del d.l. 76/2020 relativo al CCNL applicato ai propri dipendenti;
- la dichiarazione integrativa dell'ausiliaria Etica non è stata redatta in conformità dell'apposito modulo allegato al bando di gara e pertanto alcune dichiarazioni mancano e/o non sono regolari; inoltre la motivazione di parziale diniego dell'accesso agli atti non è pertinente né conforme alla normativa di merito in quanto non è concretamente dimostrato che trattasi di informazioni coperte da segreto tecnico/commerciale; le dichiarazioni obbligatorie correlate alla compagine del RTI verticale sono state espunte.

Per i restanti concorrenti esaminati, verificata la correttezza formale della “Documentazione amministrativa”, verificato che i file digitali trasmessi risultano essere integri e accessibili e firmati nei modi stabiliti dai paragrafi 12. e 14. del disciplinare di gara, verificata la regolarità dei requisiti di ammissione posseduti dai concorrenti – fatta eccezione per alcuni come di seguito indicati – per i quali non sussistono annotazioni preclusive per la partecipazione a gare di appalto e alla stipula di contratti pubblici, verificato che gli atti prodotti risultano essere regolari ed esaustivi e che le carenze formali rilevate in taluni casi sono comunque ininfluenti ai fini dell'ammissione in gara (o perché afferiscono a fatti già noti o comunque inferenziali, o perché irrilevanti per l'idoneità professionale dei concorrenti e la regolarità dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara) – fatta eccezione per alcuni la cui ammissione è sotto riserva –,

dichiara ammesse a gara le offerte presentate dai seguenti concorrenti

in quanto pervenute in tempo utile e in conformità con le modalità e i criteri stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara, fatte salve le riserve di ammissione ove annotate:

| CONCORRENTI AMMESSI | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| N. | Operatore Economico | Annotazioni |
| 2 | Sica srl – c.f. 03358280612 | <p>AMMESSO CON RISERVA in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nella domanda l’indicazione del codice alfanumerico unico di cui all’art. 16 quater del d.l. 76/2020 relativo al CCNL applicato ai propri dipendenti non è pertinente: va indicato il codice alfanumerico esatto; – nel DGUE la dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.3 del disciplinare è incompleta in quanto non è stata indicata per ogni servizio la capacità di depurazione in mc/h (punto 1b quadro C parte IV). <p>Pertanto, a norma dell’art. 83 comma 9 del CCP e come prescritto dal paragrafo 13. del disciplinare di gara, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di gara, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.</p> |
| 3 | MKE srl – c.f. 02929860795 | <p>AMMESSO CON RISERVA in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nella domanda manca l’indicazione del codice alfanumerico unico di cui all’art. 16 quater del d.l. 76/2020 relativo al CCNL applicato ai propri dipendenti; – nel DGUE la dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.3 del disciplinare è incompleta in quanto non è stata indicata per ogni servizio la capacità di depurazione in mc/h (punto 1b quadro C parte IV). <p>Pertanto, a norma dell’art. 83 comma 9 del CCP e come prescritto dal paragrafo 13. del disciplinare di gara, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di gara, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.</p> <p>Inoltre, nel Casellario informatico dell’ANAC risulta un’annotazione del 24/3/2018 a carico del sig. ██████████ direttore tecnico della società MKE srl per aver reso falsa dichiarazione in merito alle fattispecie previste dall’art. 80, co.5, lett. c) d.lgs. 50/2016 nell’ambito di una gara d’appalto. Più precisamente la S.A. ha rappresentato “<i>che dai risultati della Banca dati SDI è emerso che il titolare della ditta MKE srl è gravato da ██████████</i> Considerato che si tratta di episodi ripetuti nel tempo e specifici in ordine allo smaltimento rifiuti e gestione di impianti di depurazione, la S.A. ha ritenuto che ricorrano i presupposti per la risoluzione del contratto”. Dalla documentazione esibita in gara risulta per <i>tabulas</i> che il sig. ██████████ è stato ██████████ ex artt. 317, 318 e 355 c.p. annoverati tra le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 c.c.p. Altresi, i predetti reati ex artt. 317 e 318 c.p. risalgono all’anno 2019, mentre il reato ex art. 355 c.p. risale al 2017, e inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in data 18/4/2018 ██████████ ex art. 137 d.lgs. 152/2006, b) in data 14/12/2018 sono stati contestati i reati penali ex artt. 477 e 482 c.p., c) ██████████ ha dichiarato nei documenti di gara di avere in corso per il 2022 ██████████ <p>il tutto cronologicamente dopo l’annotazione ANAC del 24/3/2018: ciò rileva ai fini della “presunta” propensione dei vertici aziendali a reiterare una condotta penalmente perseguibile. Pertanto, ai sensi dell’art. 80 comma 7 del codice è necessario procedere alle valutazioni del caso (anche in funzione delle eventuali misure di self-cleaning adottate) in ordine alla rilevanza ostativa della predetta annotazione, all’esito di un contraddittorio di merito con il concorrente, atteso che gli illeciti predetti sono stati dichiarati nel DGUE e nella dichiarazione integrativa in modo non esaustivo ovvero senza fornire le opportune informazioni del caso per le conseguenti valutazioni di merito della stazione appaltante. [vedasi al riguardo CdS sez. V sentenza n. 478 del 21/1/2020 e TAR Roma sentenza n. 8821 del</p> |

Il RdP sospende la seduta pubblica affinché possa formalizzare:

- a) a norma dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, le richieste di integrazione della documentazione irregolare od omessa dai concorrenti ammessi con riserva di cui al presente verbale, entro i termini di legge a pena di esclusione;
- b) a norma dell'art. 80 commi 7 e 8 del d.lgs. 50/2016, la richiesta di integrazione probatoria nei confronti del concorrente che si trova nelle situazioni di irregolarità di cui all'art. 80 commi 1 e 5 del d.lgs. 50/2016, per le quali l'esclusione non è automatica ma l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La seduta pubblica è aggiornata, per il seguito, a data da destinarsi che sarà comunicata ai concorrenti ammessi nella forma e nei tempi previsti dal disciplinare di gara.

La documentazione esaminata è custodita e archiviata nel Portale gare secondo le Regole del Sistema di e-Procurement allegato al disciplinare di gara.

La presente seduta si chiude alle ore 17:20.

Il Responsabile del procedimento
(·geom. Enzo De Falco·)

Il presente verbale ha valore di provvedimento amministrativo ai fini della determinazione delle esclusioni e delle ammissioni dei concorrenti in gara, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

**Il funzionario delegato P.O.
(geom. Maurizio Graziano)**